

Gold Socio

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA OFFERTE ESCLUSIVAMENTE AI TITOLARI

- **PROTEZIONE FURTO**
In caso di furto, il denaro sottratto e i beni acquistati con la carta restano protetti.
- **IMPORTANTE**
I servizi assicurativi si attivano esclusivamente per i beni acquistati con la CartaBcc Gold Socio.

Legga il contratto che segue, con particolare attenzione all'art. 21 - obblighi dell'assicurato in caso di sinistro.

Legga attentamente il contratto che segue per conoscere nel dettaglio i contenuti delle protezioni e godere di tutti i vantaggi a lei riservati.

Visiti il sito www.cartabcc.it per approfondire ed essere sempre informato sul mondo di CartaBCC.

DEFINIZIONI

Assicurazione	Il contratto di Assicurazione.
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e cioè il titolare della carta di pagamento.
Carte di Pagamento	Tutte le carte di credito, debito e prepagate emesse e distribuite, anche tramite le BCC, da Iccrea Banca S.p.A., disciplinate dai relativi regolamenti che sono parte integrante della presente polizza.
Collocatore	La Banca che colloca le carte di pagamento emesse da Iccrea Banca Spa
Compagnia di Assicurazione	BCC Assicurazioni S.p.A. (chiamata anche Società).
Contraente	Iccrea Banca S.p.A..
Documento di trasporto	Il titolo di viaggio, acquistato dal Titolare e rilasciato dal Vettore, che da diritto ad effettuare il Viaggio.
Estratto conto	Il documento inviato al Titolare, sul quale sono indicate le operazioni effettuate con la Carta Di pagamento. Qualunque altro documento, anche in formato elettronico, rilasciato da Iccrea Banca, che attesti le transazioni avvenute con la carta di pagamento.
Franchigia	Importo che per ogni sinistro, liquidabile a termini di polizza, rimane a carico dell'Assicurato.
Furto	E' il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Furto con destrezza (o borseggio)	La fattispecie è prevista dal codice penale agli artt. 624 e seguenti. È il furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale speciale abilità può esercitarsi con agilità e destrezza di mano, sia su cose che siano indosso al derubato sia su cose che siano lontane dalla sua persona, eludendo l'attenzione dello stesso, presente e normalmente vigilante.
Furto con strappo (o scippo)	È il reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.
Polizza	Il contratto di assicurazione.
Premio	La somma dovuta dalla Contraente alla Compagnia.
Rapina	E' il reato, previsto dall'art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, attraverso violenza o minaccia, sottraendola a chi la detiene al fine di

trarne profitto per sé o per altri.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto

La parte di danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro

Il fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Titolare

L'Intestatario della carta di pagamento.

NOTA INFORMATIVA PER IL CLIENTE

Art.1 - INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

1. BCC Assicurazioni S.p.A. Società del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all' Albo dei gruppi assicurativi al N. 019. Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 02652360237, numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo di Milano 1782224, iscritta all'Albo Imprese tenuto da ISVAP al n. 1.00124;
2. Sede Legale: in Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano, Italia;
3. Telefono: 02/466275; sito Internet: www.bccassicurazioni.com; bccassicurazioni@bccassicurazioni.bcc.it;
4. Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni: provvedimento ISVAP n. 333 del 13 settembre 1996 – G.U. n. 220 del 19 settembre 1996;
5. Società di revisione: PKF ITALIA SPA, Viale Vittorio Veneto, 10 – 20124 Milano.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

1. Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2011 ammonta a 14 milioni di Euro di cui 15 milioni di euro sono relativi al capitale sociale e al totale delle riserve.
2. L'indice di solvibilità riferito alla gestione vita, che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2011 risulta pari al 390%.

Art.2 - RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

**BCC Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami c/o Società Cattolica di Assicurazioni –
Società Cooperativa – Servizio Reclami di Gruppo**
Via Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia)
Fax: 02/21072280
E-mail: reclami@bccassicurazioni.bcc.it

Indicando i seguenti dati:

- Nome, cognome, indirizzo completo dell'Assicurato;
- Numero della polizza e nominativo del Contraente;
- Numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento;
- Indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

Qualora l'Assicurato non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale n° 21 – 00187 Roma – Fax 06/42133206, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

Il reclamo all'ISVAP deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio dell'Assicurato, denominazione dell'impresa, dell'intermediario o del perito di cui si

lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito http://ec.europa.eu/internal-market/finservices-retail/finnet/index_en.htm

Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

Art.3 - ARBITRATO

Per la risoluzione delle controversie relative alla valutazione del danno è previsto il ricorso all'Arbitrato.

Per ogni controversia diversa da quelle previste dall'articolo precedente, è competente esclusivamente – a scelta della parte attrice – l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede dell'Assicurato.

AVVERTENZA: Per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto resta comunque ferma la facoltà per l'assicurato di rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Il presente contratto ha per oggetto la prestazione delle seguenti garanzie, meglio descritte nella sezione Danni.

Sono assicurati tutti i titolari della carta di pagamento CartaBCC Gold Socio emessa da ICCREA Banca.

Art.2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art.1901 C.C.

Art. 3 - DURATA DELLA POLIZZA E TACITA PROROGA

La presente polizza ha la durata di anni 1 (uno), più eventuale rateo, e alla scadenza si prorogherà per un anno e così successivamente, salvo disdetta mediante lettera raccomandata A/R spedita almeno 30 giorni prima della scadenza medesima.

La polizza ha effetto il 01/01/2013 e termina il 01/01/2014.

Art.4 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di sessanta giorni. In tal caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. La Società può disdettare, previo consenso del Contraente, anche singoli assicurati, ferma restando la validità della polizza.

Art.5 - EFFETTO E CESSAZIONE DELLA GARANZIA NEI CONFRONTI DEGLI ASSICURATI

Nei confronti dei titolari di carte di pagamento già esistenti, la garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza della polizza e termina alle ore 24 della data di scadenza annuale della polizza stessa. Nei confronti dei titolari di carte di pagamento sottoscritte durante l'annualità assicurativa, la garanzia avrà effetto dalle ore 24 del giorno di sottoscrizione della carta di pagamento stessa e terminerà alle ore 24 della data di scadenza annuale della polizza.

In caso di disdetta o revoca della carta di pagamento avvenute durante l'annualità assicurativa, la garanzia cesserà alle ore 24 del giorno precedente la disdetta o revoca stesse, senza alcun rimborso di premio.

Art.6 - LIQUIDAZIONE E CALCOLO DEL PREMIO

Non è previsto alcun onere aggiuntivo a carico del titolare della carta. Il costo della polizza è sostenuto interamente dal contraente.

Art.7 - ELENCO DEGLI ASSICURATI

Ai fini dell'individuazione di ogni Assicurato e del calcolo del premio, il Contraente, su richiesta della Società, si impegna a mettere a disposizione nella propria Sede la documentazione atta a dimostrare l'effettiva titolarità dell'Assicurato medesimo alla fruizione della polizza in quanto titolare della carta di pagamento oggetto della copertura assicurativa. I nominativi restano di esclusiva proprietà del Contraente che, nel metterli a disposizione della Società, la vincola al segreto professionale ed alla non divulgazione per qualsiasi uso.

Art.8 - LIMITI TERRITORIALI

PER LA SEZIONE DANNI

La presente assicurazione è valida in tutti i paesi aderenti al complesso delle convenzioni internazionali delle carte di pagamento oggetto della garanzia.

Art.9 - FORO COMPETENTE

Foro esclusivo per qualsivoglia controversia inerente il presente contratto è quello di Roma.

Art.10 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.11 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

In caso di esistenza di altre assicurazioni per il medesimo rischio, stipulate sia dall'Assicurato che da terzi, la presente assicurazione si intende operante per la sola parte di danno eventualmente non indennizzata e rimasta pertanto a carico dell'Assicurato medesimo.

Art.12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI

Art.13 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga ad indennizzare le perdite subite dall'Assicurato in conseguenza di:

Sezione I:

- Furto, scippo e rapina, commessi sull'Assicurato da parte di terzi, di denaro contante prelevato da distributori automatici di banconote (ATM. – Automatic Teller Machine).

Sezione II:

- Furto, scippo e rapina commessi all'esterno dei negozi, sull'Assicurato da parte di terzi, dei beni acquistati tramite la carta di pagamento, nel tragitto tra negozio ed abitazione.
- Furto dei beni acquistati con la carta lasciati incustoditi nel veicolo utilizzato dall'assicurato, sempre che lo stesso fosse chiuso a chiave.

Inoltre, la garanzia opera anche per il furto di tali beni commesso da parte di terzi con l'introduzione nei locali dell'abitazione dall'Assicurato, con una delle seguenti modalità:

- violandone i mezzi di protezione e di chiusura (od anche muri o soffitti o pavimenti) mediante rottura, scasso, sfondamento, uso di chiavi false, oppure attraverso finestre aperte quando nell'abitazione vi è presenza di persone;
- con uso fraudolento di chiavi vere.

Art.14 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

1. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;
2. verificatisi in occasione di esplosioni e di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni od altri sconvolgimenti da parte della natura.

Art.15 - TIPOLOGIE CARTE DI PAGAMENTO ASSICURATE

A decorrere dal 01/01/2013 si intendono comprese in garanzia tutte le carte di pagamento CartaBCC Gold Socio in regolare corso di validità, cioè attivate, ovvero consegnate e regolarmente funzionanti.

Art.16 – FRANCHIGIA

Si applicherà una franchigia fissa per sinistro di Euro 50,00.

Art.17 - VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione di cui all'Art.13 è operante:

Sezione I: soltanto se l'evento si verifica entro 24 ore da quando viene eseguito il prelievo presso lo sportello automatico ATM così come risultante dall'estratto conto;

Sezione II: soltanto se l'evento si verifica entro le 24 ore dall'acquisto dei beni.

Art.18 - SINGOLO SINISTRO

Ai fini dell'applicazione del successivo Art.19, viene considerato "singolo sinistro", il furto, furto con destrezza o con strappo (scippo), rapina del denaro prelevato/beni acquistati con la CartaBCC Gold Socio.

Art.19 - SOMMA ASSICURATA - LIMITI DI INDENNIZZO

La Società sarà tenuta a pagare, per ciascuna carta di pagamento::

a) garanzia "furto, scippo e rapina contante" (art.13 Sezione I): Euro 500,00 per sinistro e Euro 1.500,00 per annualità assicurativa;

b) garanzia "furto" (art.13 Sezione II): Euro 7.500,00 per sinistro e per annualità assicurativa.

Art.20 - FORMA DELLA GARANZIA

L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 C.C.

Art.21 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato deve:

- 1) entro 24 ore da quando si è verificato l'evento, **denunciare all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo circostanziando il fatto;**
- 2) **raccogliere la documentazione contabile da cui si evincano le somme relative all'acquisto dei beni/denaro oggetto di furto, scippo, rapina e, entro 5 giorni dalla denuncia di cui al punto 1), l'Assicurato deve inviare a BCC Assicurazioni - Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano - Fax 0289078949:**
 - **copia della denuncia;**
 - **modulo compilato di richiesta i risarcimento delle perdite subite a seguito del furto, scippo, rapina dei beni/denaro contante;**
 - **documenti contabili e/o scontrini fiscali dai quali si evincano le somme relative all'acquisto dei beni/denaro contante oggetto di furto, scippo, rapina.**

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art.1915 C.C.

Art. 22 - OBBLIGHI DELLA SOCIETA' IN CASO DI SINISTRO

La Società, ricevuto dall'Assicurato quanto previsto all'art. 21, accerta che il denunciante sia compreso nel novero degli Assicurati tramite la rilevazione del numero della carta cui è legato il sinistro.

Gli Assicurati sono esclusivamente i titolari di una carta il cui numero identificativo (PAN) inciso in rilievo sul supporto plastico è contraddistinto dalle seguenti sei cifre iniziali (BIN) 428999 e 518527.

La Società mantiene copia di tutti i documenti di cui all'art. 21 ricevuti dal titolare.

Art.23 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art.24 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società o persona da questa incaricata con il Contraente o persona da lui designata;
- oppure, a richiesta di una delle Parti:
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art.25 - MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, sulla causa e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se l'Assicurato o il Contraente hanno adempiuto agli obblighi di cui agli Artt.21 e 22;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno secondo quanto disposto dall'Art.24.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.24, lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alla lettera d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art.26 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è determinato, fermi i limiti contrattualmente previsti, come segue:

Sezione I: valore in euro del denaro contante sottratto;

Sezione II: valore in euro, come risultante da estratto conto della carta, del bene sottratto.

Il denaro o gli importi eventualmente recuperati spetteranno all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetterà alla Compagnia fino a concorrenza dell'indennizzo corrisposto; infine verrà rimborsato l'Assicurato di quella parte di danno che, per effetto della franchigia o di altre detrazioni, fosse rimasta a suo carico.

Per la Sezione II, l'ammontare del danno è pari al costo sostenuto dall'Assicurato per l'acquisto del bene. Qualora le cose sottratte venissero recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In questo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Art.27 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 20 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Relativamente alla sezione II la Società corrisponderà l'indennizzo secondo le modalità comunicate dall'assicurato.